Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

(PROVINCIA DI LATINA)

COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MINTURNO
U
Protocollo N.0012531/2018 del 23/04/2018

Ai Responsabili dei Servizi

Epc Al sig. Sindaco dott. Gerardo Stefanelli

All'Assessore al Bilancio ing. Daniele Sparagna

SEDI

Oggetto : sollecito attestazioni debiti fuori bilancio.

Di seguito a propria precedente nota via pec in data 18 aprile 2018 rimasta inevasa si sollecita trasmissione attestazioni debiti fuori bilancio. Si allega al riguardo anche un articolo di Italia Oggi circa la violazione della par condicio dei creditori in ipotesi di piano di riequilibrio irregolare.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Franca Sparagna

COMUNE DI MINTURNO

Da "segretariogenerale.minturno" <segretariogenerale.minturno@pec.it>

A "affarigeneraliminturno@pec.it" <affarigeneraliminturno@pec.it>, "risorseumane.minturno@pec.it" <risorseumane.minturno@pec.it>, "polizialocale.minturno@legalmail.it" <polizialocale.minturno@legalmail.it>, "urbanistica.minturno@pec.it" <urbanistica.minturno@pec.it>, "servizillpp.minturno@pec.it" <servizillpp.minturno@pec.it>, "patrimonio.minturno@pec.it" <patrimonio.minturno@pec.it>, "servizifinanziari.minturno@pec.it" <servizifinanziari.minturno@pec.it>

Data mercoledì 18 aprile 2018 - 12:13

Attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio in sede di Rendicontazione della Gestione anno 2017.

In riferimento alla richiesta dell'ufficio Ragioneria, rimasta inevasa, si sollecita un tempestivo riscontro obbligatorio, da produrre entro le ore 14.00 della data odierna, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione circa l'esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio.

D'ordine del Segretario Generale.
G. Giunta

Allegato(i)

DEBITI FUORI BILANCIO DICHIARAZIONE.pdf (304 Kb)

U
COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MINTURNO
Protocollo N.0012531/2018 del 23/04/2018

Responsabili dei Servizi

La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha dato il via al decreto sulla premialità

Comuni da fusioni, più soldi

L'incentivo statale dal 50 al 60% dei trasferimenti

DI MATTEO BARBERO

Aumentano ancora gli incentivi statali a favore dei comuni istituiti mediante fusione. La Conferenza Stato-città e autonomie locali di ieri, infatti, ha dato il via libera allo schema di decreto che adegua al rialzo le premialità, in attuazione del comma 868 della legge di Bilancio 2018. A decorrere da quest'anno, il contributo straordinario decennale garantito dallo Stato aumenterà dal 50 al 60% dei trasferimenti erariali erogati 2010 ai comuni fusi. Se consideriamo che nel 2010 tali somme si attestavano all'incirca al doppio di quelle attuali, risulta chiaro che stiamo parlando di non pochi soldi. In ogni caso, per ciascuna fusione viene fissato un massimale complessivo di due milioni di euro.

L'Anci ha espresso soddisfazione per la misura, che, come evidenziato dal vicepresidente, Roberto Pella, rappresenta «un segnale di attenzione che apprezziamo». Anche perché la fusione non è mai imposta, ma può essere scelta liberamente dalle amministrazioni interessate. Molti primi cittadini, invece, sperano in una flessibilizzazione degli obblighi di gestione associata, anziché in un loro inasprimento, attraverso una serie di correttivi alla disciplina vigente (tuttora contenuta nel dl 78/2010), che però finora sono rimati nel limbo delle buone (o cattive) intenzioni.

Disco verde della Conferenza anche allo schema di decreto riguardante gli enti sciolti per infiltrazioni mafiose. Il provvedimento riprende un beneficio non più applicato da diversi anni ma ora previsto nuovamente dal comma 277 della l 205/2017. In sintesi, il decreto prevede la possibilità di realizzare manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per mafia, grazie all'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Un intervento che riguarda, ad oggi, circa 40 Comuni. Parere favorevole, poi, allo schema di decreto che contiene le indicazioni di tempi e modalità per la compilazione e trasmissione della certificazione per il 2017 del costo di copertura dei servizi a domanda individuale. A tal proposito l'Anci, rimarcando la congruità del termine del 5 luglio per la trasmissione della certificazione, ha ribadito ancora una volta la necessità di separare, anche per i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, l'adempimento relativo all'approvazione del conto consuntivo finanziario da quello economico-patrimoniale, dando seguito a quanto avvenuto per i comuni sotto i 5 mila abitanti nei giorni scorsi.

Da segnalare, infine, la circolare 12/2018 del ministero dell'Interno, che fornisce alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di recupero delle somme versate ai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali e non utilizzate.

© Riproduzione riservata

PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

Creditori, par condicio

In ipotesi di mancata iscrizione, nel piano di riequilibrio finanziario, dell'intera massa passiva, può esserci il rischio concreto di procedimenti irrimediabilmente lesivi dei diritti di parte dei creditori. Una problematica spinosa e ricorrente, su cui è opportuno fare il punto.

Premessa. Il dl 174/2012, ha introdotto l'art. 243 bis del Tuel prevedendo l'istituto del riequilibrio finanziario, al fine di consentire agli enti locali strutturalmente deficitari di adottare per tempo i correttivi necessari a prevenire il dissesto.

Il ricorso alla procedura di riequilibrio richiede, pertanto, una quantità di risorse che consenta la copertura del disavanzo.

Quando questa quantità non è realizzabile, i piani di riequilibrio sono fittizi, recando parziale iscrizione della massa passiva e/o entrate non veritiere.

Il riscontro dei conseguenti effetti deleteri ha determinato, attraverso l'art. 1, comma 888, della legge 205/2017 (di inserimento del comma 5 bis dell'art. 243 bis del Tuel), l'ampliamento della durata dei piani di riequilibrio in rapporto all'entità del disavanzo (durata precedente: massimo dieci anni; durata attuale: massimo venti anni).

Nondimeno, bisogna fare i conti con la possibilità di nuovi piani comunque irregolari, poste anzitutto le valutazioni di carattere politico che possono opporsi alla necessaria durata.

Il danno per i creditori derivante dai piani di riequilibrio irregolari. L'irregolare stesura del piano di cui si è detto è di regola dovuta ad insufficienza di risorse acquisibili nel relativo arco temporale e rivela, in tal modo, la volontà dell'Ente di non fare emergere lo stato di dissesto o la necessità di una durata più lunga nell'ambito delle quattro opzioni consentite dal comma 5 bis dell'art. 243 bis del Tuel.

In tale contesto, l'eventuale richiesta di accesso agli atti di un creditore potrebbe far ritenere opportuno il pagamento dell'intero debito relativo, a scapito pertanto della complessiva disponibilità residua di liquidità per gli altri creditori.

E si tratta chiaramente di un'ipotesi che nulla toglie alla possibilità di una preesistente gestione dei pagamenti non proporzionale all'insufficiente liquidità, ma integrale nei confronti di parte dei creditori, fermo restando il possibile aggravio del mancato rispetto della cronologia.

Trattandosi ovviamente di una dinamica che può esserci prima dell'eventuale bocciatura del piano da parte della Corte dei conti, e/o prima delle operazioni conseguenti allo stato di dissesto, ne deriva un danno irrimediabile per una parte dei creditori.

La necessità di misure idonee. Tutto ciò dimostra la necessità che non ci sia la seguente invalidità procedimentale originaria: la mancanza dell'elenco dei creditori nella deliberazione consiliare di approvazione del piano (elenco ovviamente specificante le relative somme ed i tempi di pagamento, non potendosi, a seguito dell'obbligo di pubblicazione degli atti di impegno e di liquidazione, configurare alcuna violazione della normativa sulla protezione dei dati personali).

Se l'organo di controllo interno provvedesse in tal senso, ci sarebbe – principalmente in funzione del conseguente vincolo formale in capo al procedimento di esame stabilito dall'art. 243 quater del Tuel, un deterrente all'approvazione di piani di riequilibrio non riportanti l'intera massa passiva.

Invero, la differenza tra un fittizio piano di riequilibrio e il dissesto è data solo dal minor danno di quest'ultimo, posta la garanzia dei criteri di pagamento.

Supporto del legislatore. Alla luce dei generali principi dell'attività amministrativa che stanno alla base del criterio della trasparenza, l'elenco di cui si è detto costituisce un obbligo dell'Ente.

Ma proprio questo evidenzia la necessità di normativa ordinaria, essendoci altrimenti, alla luce del concreto andamento, problematica affermazione dell'obbligo suddetto (il comma 7 dell'art. 243 bis del Tuel stabilisce la ricognizione dei debiti fuori bilancio, ma è una previsione parziale, dovendo spesso i piani di riequilibrio fare i conti anche con numerose fatture non pagate derivanti da spese impegnate).

Francesca Giovine

IN EVIDENZA

Bassano, promossi i limiti per apparecchi da gioco

I limiti orari per ridurre l'attività di sale a apparecchi da giochi introdotti dal Comune di Bassano del Grappa sono legittimi e rappresentano «un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo». Il Tar Veneto, riferisce Agipronews, ha respinto il ricorso di quattro società - Replatz, Slot House, Venetian Unipersonale e 301 srl - contro l'ultimo regolamento comunale, che ha limitato l'attività degli apparecchi da gioco dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.

A Fintech innovation criptovalute sotto i riflettori

Fintech, blockchain, criptovalute sono ormai «parole d'ordine» che leggiamo e ascoltiamo quotidianamente in articoli, analisi, video e convegni. Queste parole ci aiutano a capire come l'innovazione tecnologica stia cambiando il mondo della finanza (e non solo) in un processo che coinvolge microimprese, esercenti, professionisti, Pmi, grandi aziende, manager e direttori finanziari (Cfo), pubblica amministrazione, banche e altri operatori finanziari. Di tutto questo si parlerà a Fintech Innovation (https://fintech.makerfairerome.eu/it), una «due giorni» in programma il 2 e il 3 maggio all'Auditorium Parco della Musica su iniziativa di Innova Camera, azienda speciale della Camera di commercio di Roma.

Finanza territoriale 2017, oggi il rapporto al Cnel

Oggi (ore 10.30 - 13.30), a Roma, al Cnel (sala Gialla - viale David Lubin, 2), si terrà la presentazione del rapporto sulla finanza territoriale 2017 a cura degli istituti di ricerca regionali Irpet (Toscana), Ires (Piemonte), Ipres (Puglia), Polis (Lombardia), Liguria Ricerche e Srm. Il rapporto esamina con cadenza annuale l'andamento della congiuntura economica, finanziaria e normativa per le sue ripercussioni sugli assetti della finanza territoriale. Il tema al centro del Rapporto Finanza Territoriale 2017 è quello del rilancio degli investimenti pubblici, con approfondimenti dedicati alle regole che ne condizionano l'evoluzione, ai divari territoriali nell'erogazione degli interventi e all'eterogeneità dei comportamenti dei diversi livelli di governo.

Sicurezza, Uncem chiede riesame del riparto fondi

«Le graduatorie del bando per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ci presenta opere locate perlopiù in comuni in dissesto finanziario, dunque con una gestione non virtuosa negli ultimi esercizi, e concentrate solo in alcune regioni del Paese. Sono rimasti esclusi, in posizioni di graduatoria non utili, migliaia di progetti di comuni che avevano candidato importanti opere per garantire sicurezza a strutture, beni e pezzi di territorio utilizzati dalla comunità. È una questione di metodo, prima che di merito, che non riteniamo corretto. Presenteremo al ministro Minniti una interrogazione su questo tema chiedendogli di chiarire questa situazione e di rianalizzare gli esiti del bando». Così il presidente dell'Uncem, Enrico Borghi.

COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MINTURNO
U
Protocollo N.0012531/2018 del 23/04/2018